

# LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 28-11-2007 REGIONE LOMBARDIA

## Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
N. 48  
del 26 novembre 2007  
SUPPLEMENTO ORDINARIO  
N. 1 del 30 novembre 2007

### ARTICOLO 2

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. Al fine di garantire la programmazione annuale degli orari di vendita degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa da parte dei comuni, le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater della l.r. 22/2000, come modificate dalla presente legge, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. Dal termine di cui al comma 1 sono o restano abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

b) l'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

c) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei **piccoli comuni** della Lombardia);

d) gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio) e relativi provvedimenti attuativi;

e) il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59").

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 i comuni individuano le giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'articolo 5 bis, comma 5, lettera d) e comma 7 della l.r. 22/2000, come modificato dalla presente legge.

4. La Regione, sostenendone l'organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti di cui alla l.r. 13/2000, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese commerciali, nonché lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.